

Conferenza Stato-Regioni - Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Cosa cambia

26 maggio 2025

Conferenza Stato-Regioni - Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

A cura della Redazione

E' stato pubblicato sulla G.U., l'[Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza](#), ai sensi dell'[art. 37](#), comma 2, del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al [D.Lgs. n. 81/2008](#).

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha approvato l'[Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza](#), ai sensi dell'[art. 37](#), comma 2, del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al [D.Lgs. n. 81/2008](#).

L'Accordo è stato pubblicato nella G.U. 24 maggio 2025, n. 119.

L'Accordo rappresenta un'importante riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- rivisita, modifica e accorpa gli Accordi attuativi del [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- aggiorna l'[allegato XIV](#) del [D.Lgs. n. 81/2008](#) ai sensi dell'[art. 98](#), comma 3;
- definisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- introduce nuovi obblighi formativi per l'uso di attrezzature specifiche;
- istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati;
- regola l'organizzazione dei corsi, con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente, e le modalità di erogazione e verifica finale;
- classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l'attività formativa.

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione dell'Accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

L'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti. Tuttavia, le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Le principali novità	1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l'Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza. 2. Formazione delle figure fondamentali del sistema della prevenzione - lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro; - datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP art. 34 D.Lgs. n. 81/2008; - RSPP e ASPP (art. 32 D.Lgs. n. 81/2008); - Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE); - datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei; - soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati D.P.R. n. 177/2011; - operatori addetti all'uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il "patentino" (con ampliamento delle tipologie rispetto all'elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012). 3. Progetto formativo strutturato: è introdotta una metodologia vincolante per l'elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell'apprendimento, aggiornamento e verifica dell'efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l'organizzazione aziendale. 4. Didattica a distanza: previste regole per videoconferenza e formazione e-learning. <i>Videoconferenza sincrona</i> ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione. <i>E-learning</i> consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall'Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale. 5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell'evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
Formazione per i datori di lavoro	La formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online. Nel caso in cui il datore di lavoro di un'impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un'esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria. Nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
Formazione per i preposti alla sicurezza	Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore. Esclusa l'opzione e-learning, con l'obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.
Formazione per i dirigenti	Per i dirigenti delle imprese edili, l'Accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP	Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile. L'aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza. La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).
Formazione per i coordinatori per la sicurezza per i lavoratori	Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore. Anche in questo caso, l'aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.
Formazione generale e specifica per i lavoratori	Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti: a) 4 ore di formazione generale; b) da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO: - 4 ore per i settori della classe di rischio basso; - 8 ore per i settori della classe di rischio medio; - 12 ore per i settori della classe di rischio alto. L'aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l'attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell'attestato. Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l'avvenuta formazione dei lavoratori per non incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Requisiti dei formatori	L'Accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando tre categorie di soggetti formatori: - istituzionali; - accreditati; - altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore. I soggetti formatori devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata in formazione su salute e sicurezza. Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.
Sicurezza negli ambienti confinati	Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l'obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi	L'Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione: - in presenza; - in videoconferenza sincrona; - in e-learning; - in modalità mista. Le principali indicazioni organizzative riguardano: - numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l'e-learning); - rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche; - registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico; - frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale; - verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico; - predisposizione del progetto formativo secondo le indicazioni vigenti.
Rilascio degli attestati	Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi: - denominazione del soggetto formatore; - dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); - tipologia di corso con riferimento normativo e durata; - modalità di erogazione del corso; - firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale; - data e luogo. Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.
Abilitazione all'uso per nuove macchine operatrici	L'Accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come: - macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica); - caricatori per la movimentazione di materiali 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica); - carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
Allegati	Il nuovo Accordo include quattro allegati che approfondiscono aspetti specifici della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi: - Allegato I: elenca le classi di laurea che consentono l'esonero dalla frequenza dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008; - Allegato II: individua le attrezzature di lavoro per cui è obbligatoria una specifica abilitazione, come piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte e altre attrezzature ad alto rischio; - Allegato III: spiega il sistema dei crediti formativi, distinguendo tra credito totale (esonero completo), parziale (formazione da integrare) e obbligo di frequenza (formazione da svolgere interamente); - Allegato IV: definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO 2007, utili per stabilire la durata dei corsi in relazione al livello di rischio (basso, medio, alto) dell'attività lavorativa.

Abrogazioni	Alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono abrogati i seguenti accordi: - Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR) - Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR) - Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR) - Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR) - Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR)
--------------------	--